

L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

Art.1

Comma 118

118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. [\(94\)](#)

[\(94\)](#) La [Corte costituzionale, con ordinanza 22 ottobre - 5 dicembre 2019, n. 256](#) (Gazz. Uff. 11 dicembre 2019, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 118, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Comma 121

121. I benefici contributivi di cui all'[articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407](#), e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Comma 122 [\(96\)](#)

122. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'[articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183](#), già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'[articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. [\(95\)](#)

[\(95\)](#) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 9-sexies, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#). Successivamente, la [Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2016-19 gennaio 2017, n. 13](#) (Gazz. Uff. 25 gennaio 2017, n. 4 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 7, comma 9-sexies, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con specifico riferimento alla Regione Umbria.

[\(96\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 3 maggio - 24 giugno 2016, n. 155](#) (Gazz. Uff. 29 giugno 2016, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 122, 123 e 124, promosse in riferimento agli artt. 81, sesto comma, e 119, primo e sesto comma, anche in relazione all'[art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#) (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 122, promossa in riferimento all'art. 119, quinto comma, Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 122, 123 e 124, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97, primo e secondo comma, Cost.; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 123, promossa in riferimento all'art. 120 Cost..

Comma 123 [\(97\)](#)

123. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione, di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale 1° agosto 2012, provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 122.

(97) La [Corte costituzionale, con sentenza 3 maggio - 24 giugno 2016, n. 155](#) (Gazz. Uff. 29 giugno 2016, n. 26, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 122, 123 e 124, promosse in riferimento agli artt. 81, sesto comma, e 119, primo e sesto comma, anche in relazione all'[art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#) (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 122, promossa in riferimento all'art. 119, quinto comma, Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 122, 123 e 124, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97, primo e secondo comma, Cost.; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 123, promossa in riferimento all'art. 120 Cost..